

R.G. n. 15/2026 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO

Sezione Civile – Fallimenti e Procedure Concorsuali

Il Tribunale Ordinario di Prato, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Lucia Schiaretti	Presidente
Dott. Enrico Capanna	Giudice
Dott.ssa Elisabetta Donelli	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso *ex art.* 268 C.C.I.I. depositato da LENZI PAOLO (C.F.: LNZPLA41A31G999A), residente a Prato (PO), via Fratelli Giachetti n. 25, diretto a ottenere l'apertura di procedura di liquidazione controllata nei propri confronti;

esaminata la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del procedimento;

rilevato che il debitore ricorrente ha rappresentato di ritrovarsi in stato di sovraindebitamento in ragione dei debiti accumulati, delle vicende giudiziarie che lo hanno interessato, anche a fronte dei minimi introiti della pensione; che tali debiti, alla luce degli attuali e pronosticabili redditi futuri, non appaiono onorabili integralmente;

rilevato che il debitore ha illustrato, poi, di essere titolare di un immobile, ove risiede, oggetto di esecuzione immobiliare, nonché di una autovettura tg EN766XL sottoposta a fermo amministrativo, oltre a un conto corrente con saldo € 1.274,00;

esaminata l'attestazione dell'OCC, che in particolare ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti ed attestando la completezza della documentazione fornita a corredo della domanda e la veridicità delle informazioni fornite;

rilevato che l'OCC ha attestato la presenza di attivo sufficiente, detratte le presumibili spese prededucibili di procedura, a una distribuzione ai creditori;



esaminata la documentazione allegata al ricorso e quella acquisita nel corso del presente procedimento;

ritenuto che sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che la parte ricorrente ha il centro degli interessi principali, *ex art. 27 co. 2 e co. 3 C.C.I.I.*, in un Comune del circondario del Tribunale di Prato;

ritenuto che sussiste la legittimazione della parte ricorrente, ai sensi degli artt. 2 co. 1 lett. c) e 269 C.C.I.I., in quanto tale debitore non risulta assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale né a quella di liquidazione coatta amministrativa, ovvero ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

ritenuto che ricorrano i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata nei confronti del ricorrente e, in particolare, che lo stesso sia in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) CCII, a fronte dell'assenza di patrimonio liquidabile sufficiente e dell'inettitudine dei flussi reddituali idonei a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni assunte;

ritenuto che sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 C.C.I.I., in quanto non sono state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del C.C.I.I.;

ritenuto che possa essere nominato quale Liquidatore lo stesso gestore nominato dall'O.C.C., conferendogli quindi l'incarico;

ritenuto che nella procedura di liquidazione controllata l'art. 268 co. 4 lett. b) siano esclusi dalla liquidazione *“i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia”*, rimettendo la determinazione di tale entità al prudente apprezzamento del Giudice Delegato, sulla base delle necessità evidenziate dai ricorrenti, senza possibilità per il ricorrente di vincolare l'apertura della procedura concorsuale a una predeterminazione dell'entità delle somme escluse dall'apprensione alla massa attiva. Infatti, l'esclusione di tale possibilità di predeterminazione e negoziazione di tale somma debba essere individuata nella natura di *cessio bonorum* della procedura concorsuale utilizzata che si fonda su un principio di universalità del patrimonio presente e futuro del debitore e che non lascia spazi di negoziazione consensuale; tenuto peraltro conto che con il riferimento al *“quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia”* il Legislatore ha espresso la necessità di adeguare l'individuazione della somma appresa/esclusa alle mutevoli (in aumento o in diminuzione)



esigenze personali del debitore nonché alle possibili fluttuazioni (in aumento o in diminuzione) dei redditi disponibili, non consentendone una predeterminazione originaria;

ritenuto che, nel caso di specie, non paiono allo stato ricorrere i requisiti per disporre un prelievo dalla pensione percepita dal LENZI (€ 14.500,00 annui);

rilevato che con la pubblicazione della presente sentenza, salve ipotesi di legge, le procedure esecutive individuali ex art. 270 e 150 CCII, sono improseguibili, fintanto che non intervenga la determinazione del Liquidatore di subentro/abbandono;

ritenuto che nella procedura di liquidazione controllata l'art. 268 co. 4 lett. d) siano escluse dalla liquidazione altresì “*le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge*”; che nel caso di specie l'autovettura targata EN766XL, utilizzata dal ricorrente senza specifiche indicazioni, debba essere attribuita solo una impignorabilità relativa ai sensi dell'art. 515 u.c. c.p.c. e, pertanto, la stessa, salvo che per manifesta infruttuosità, dovrà essere oggetto di liquidazione e il suo ricavato utilizzato per la soddisfazione del ceto creditori;

P.Q.M.

Visti gli artt. 2, 268, 269 e 270 C.C.I.I.;

DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nei confronti di **LENZI PAOLO**

(C.F. LNZPLA41A31G999A), residente in Prato (PO), via Fratelli Giachetti n. 25,

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Elisabetta Donelli;

NOMINA

Liquidatore l'OCC di Prato nella persona della dott.ssa **Giovanna Cobuzzi**;

DISPONE

che la Cancelleria provveda alla notifica del presente provvedimento all'OCC e al professionista nominati;

ORDINA

al Liquidatore nominato:

- a) di attivare il domicilio digitale per le comunicazioni inerenti alla presente procedura;
- b) di predisporre, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, l'elenco aggiornato dei creditori e di notificare a questi ultimi la sentenza ai sensi dell'art. 270, comma 4, CCII;



- c) di completare l'inventario dei beni del debitore e di redigere il programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione – tale da assicurare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3, CCII, la ragionevole durata della presente procedura - entro novanta giorni;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza da parte del Liquidatore (ai sensi dell'art. 270 co. 1 C.C.I.I.) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere a quest'ultimo, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.; si applica l'art. 10 comma 3 C.C.I.I.;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, mandando al Liquidatore per l'esecuzione del presente provvedimento;

DISPONE

l'inserimento (a cura del Liquidatore) della sentenza nel sito internet del Tribunale;

ORDINA

per l'ipotesi in cui l'attivo sia composto da beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del Liquidatore;

DISPONE

che la somma di € 0,00/mese sia appresa dalla procedura dalla pensione percepita da Lenzi Paolo, quale misura temporanea finché la maggiore o minore somma da apprendere all'attivo della procedura, a decorrere dall'apertura della stessa, non sia determinata dal nominato Giudice Delegato, previa apposita istanza del Liquidatore, acquisite le necessarie informazioni dai debitori;

AVVISA

il Liquidatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-*bis*, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *i.e.* di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo



grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il Tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.

Così deciso in Prato, nella Camera di Consiglio del 15/04/2026.

Il Giudice Rel.

Dott.ssa Elisabetta Donelli

La Presidente

Dott.ssa Lucia Schiaretti

